



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 24/04/2020

FATTO

I ricorrenti, premesso di essere cointestatari di sette buoni postali fruttiferi (BPF) – tre della Serie P, emessi il 17 gennaio 1986, il 14 aprile 1986 e il 14 gennaio 1987; uno della Serie Q/P, emesso il 25 novembre 1986; tre della Serie Q, emessi il 14 gennaio 1987, il 28 agosto 1987 e il 14 settembre 1988 – lamentano che il rimborso eseguito dall'intermediario sarebbe inferiore a quello dovuto. In particolare, i ricorrenti deducono che la somma liquidata dall'intermediario non corrisponderebbe al rendimento loro spettante secondo le condizioni stampigliate sul retro dei titoli. Ne consegue l'errato calcolo, da parte dell'intermediario, degli interessi maturati, dei quali i ricorrenti domandano la corretta liquidazione per un importo complessivo di euro 32.993,23.

Resiste l'intermediario, il quale chiede il rigetto del ricorso, eccependo che tutti i buoni sono stati regolarmente rimborsati.

DIRITTO

1. La questione oggetto del presente ricorso riguarda la determinazione del valore di rimborso di sette buoni postali fruttiferi (BPF): precisamente, di tre buoni della Serie P, nn. *014, *116 e *446, emessi rispettivamente il 17 gennaio 1986, il 14 aprile 1986 e il 14 gennaio 1987; un buono della Serie Q/P, n. *369, emesso il 25 novembre 1986; tre buoni



della Serie Q, nn. *061, *078 e *460, emessi rispettivamente il 14 gennaio 1987, il 28 agosto 1987 e il 14 settembre 1988.

Preliminarmente questo Collegio rileva che, in relazione ai BPF nn. *446 e *078 (sul fronte del primo risulta stampato il timbro della 'Serie P', mentre per il secondo appare il timbro 'Serie Q'), i ricorrenti non hanno prodotto copia del *retro* dei titoli, circostanza che rende impossibile verificare le effettive condizioni riportate sugli stessi e quindi valutare la fondatezza della domanda. In applicazione delle regole generali sul riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., tale carenza probatoria non può che ricadere sulla parte che agisce in giudizio (in questo senso Coll. Roma, n. 262652/2019).

2. In relazione ai residui due buoni della Serie P, vengono in rilievo il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, recante *"Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio"*.

Il D.P.R. n. 156/1973 dispone, all'art. 173, che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie [...]. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali"*.

Il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 – istitutivo della nuova Serie Q a far data dal 1° luglio 1986 – prevede, all'art. 6, che *"Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto"*.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'ABF. Al riguardo, il Collegio di coordinamento (per costante orientamento ribadito anche nella decisione del 19 marzo 2020) – sulla linea di Cass., Sez. Un., 13979/2017 – ha riconosciuto che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del BPF, si reputa ingenerato un legittimo affidamento, in capo al cliente, circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e tale affidamento deve essere tutelato. In tal caso, dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (Coll. Roma, n. 15200/2018; Coll. Roma, n. 19053/2018). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (Coll. Roma, n. 2664/2014).

Muovendo da simili premesse il Collegio rileva come i due buoni Serie P sono stati emessi anteriormente al D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 e per tale ragione i discordanti



rendimenti sono da attribuirsi ad una legittima variazione dei saggi di interesse intervenuta *ex lege* in seguito all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, successiva appunto alla sottoscrizione dei titoli.

3. Il BPF n. *369, appartenente alla Serie Q/P, invece, è stato emesso il 25 novembre 1986, quindi dopo la pubblicazione del richiamato D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986, ai sensi del cui art. 4 *“con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera ‘Q’, i cui saggi d’interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”*. Lo stesso D.M. stabilisce inoltre, all’art. 5, che *“sono contraddistinti con la lettera ‘Q’, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie ‘P’ emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura ‘Serie Q/P’, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il BPF n. *369 è stato emesso utilizzando il modello della serie P su cui, appunto a seguito del D.M. del 13 giugno 1986, è stato apposto il timbro recante l’indicazione della serie Q/P e, sul retro, dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. Non è stata modificata, tuttavia, la disciplina relativa agli interessi per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, ingenerandosi così nel sottoscrittore l’affidamento in ordine alla vigenza della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 20° anno.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve essere allora accolta la richiesta dei ricorrenti relativa al riconoscimento - con riguardo al periodo dal 21° al 30° anno - degli interessi nella misura e alle condizioni riportate nella originaria tabella apposta sul retro del BPF, che l’intermediario è tenuto a versare ad integrazione di quanto già corrisposto.

4. In merito ai restanti due BPF, nn. *460 e *061, questo Collegio rileva, per un verso, che per il primo di essi risulta leggibile sul fronte il timbro relativo alla Serie Q e sul *retro* quello relativo ai tassi di interesse propri di tale serie fino al ventesimo anno. Per altro verso, che sul buono n. *061 risulta parzialmente leggibile sul fronte il timbro relativo alla Serie Q; tuttavia entrambe le parti lo hanno pacificamente considerato come appartenente a tale serie.

In relazione, a tali due BPF, i ricorrenti reputano di avere diritto al calcolo del rendimento dei titoli secondo quanto riportato sul *retro* degli stessi per quanto concerne gli interessi maturati tra il 21° e il 30° anno. La differenza di rendimento lamentata dai ricorrenti trova giustificazione, tuttavia, secondo il Collegio e sulla scorta della documentazione prodotta, nell’applicazione della ritenuta fiscale, da parte dell’intermediario, sugli interessi maturati fino alla data del rimborso dei titoli. Al riguardo, occorre tenere conto del fatto che il testo del D.M. del Tesoro 23 giugno 1997, n. 145 (ai sensi del cui art. 7 *“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*) nulla prevede per le annualità successive alla ventesima; dall’altro, della consolidata affermazione dei Collegi ABF secondo cui gli stessi sono da considerarsi privi di competenza *ratione materiae* in ordine alla materia tributaria.

Premesso che la valutazione che l’ABF è chiamato ad effettuare sui buoni residui rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae* (in quanto – come ha avuto modo di rilevare il Collegio di Coordinamento, nella seduta del 19 marzo 2020 – *“la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell’importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

parti) si tratta di accertare non già l'assoggettamento dei BPF a una determinata ritenuta erariale, bensì il *quantum* della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti; condizioni – lo ha precisato il Collegio di Coordinamento nella richiamata decisione – *“suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative a profili fiscali”*.

In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), del citato D.M. Tesoro 145/1997, il cui principio ha trovato conferma nella Risoluzione del Ministero delle Finanze del 9 maggio 2000, n. 58, che ha assoggettato a ritenuta fiscale tutti gli interessi maturati sui buoni emessi fino al 30 giugno 1997. Tale richiamo conduce a reputare legittima la condotta dell'intermediario che abbia liquidato, come nel caso di specie, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro dei titoli della Serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12%; e ciò – secondo la richiamata decisione del Collegio di Coordinamento, dalla quale questo Collegio non vede ragione per discostarsi – *“anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente”*.

Alla luce delle risultanze acquisite e del richiamato orientamento, allora, in relazione all'arco temporale che va dal 21° al 30° anno, le somme devono reputarsi correttamente liquidate dall'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo della serie Q/P n.*369 per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA